

art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio

art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio

Codice deontologico forense

articolo|orange

art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

Commenti|green

Commenti:

Precedente formulazione|blue

art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio

Precedente formulazione

Riferimenti normativi|grey

Riferimenti normativi:

Pareri|green

Pareri:

Sentenze - Decisioni|orange

art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio

Sentenze - Decisioni:

Viola i doveri di lealtà e correttezza l'avvocato che, incrinatosi il rapporto con il collega di studio, imponga a quest'ultimo di lasciare lo studio contro la sua volontà, mettendo in pericolo il rapporto con i clienti e l'immagine complessiva di tale professionista, senza invece cercare una soluzione condivisa - anche con la eventuale mediazione del consiglio dell'ordine - e, in caso di fallimento del tentativo, rivolgersi al giudice per la risoluzione del contratto. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 19 marzo 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 256 pres. alpa - rel. florio - p.m. iannelli (conf.)